

REPUBBLICA ITALIANA

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
DELL'ASSOCIAZIONE VIVERE GADANA APS**

L'anno 2026, il giorno 22 del mese di giugno presso la sede sociale, Via Valdazzo a Urbino , alle ore 20,30 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria degli associati dell'ASSOCIAZIONE VIVERE GADANA APS, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

A – Assemblea Straordinaria

- 1 -Modifica dello Statuto Sociale;
- 2 Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art.45 del D.L. 117/2017.

B – Assemblea ordinaria;

- 1- Elezione del Consiglio Direttivo

Assume la Presidenza dell'Assemblea, su designazione unanime degli associati ed ai sensi del vigente Statuto, il Sig.re SERAFINI Andrea che chiama a fungere da Segretario il Sig.re Brancati Emanuele che accetta.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante le modalità previste dal vigente statuto sociale e che è presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli Associati aventi diritto al voto. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra agli Associati le ragioni per cui si rende necessario adeguare lo statuto dell'Associazione in riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni al fine di procedere con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) (art.45 del D.L. 117/2017).

Successivamente il Presidente, sottoponendo all'assemblea il nuovo testo dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A), procede a dare integrale lettura, articolo per articolo, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente con particolare riferimento ai punti obbligatoriamente previsti dal D.Lgs 117/2017.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, il Presidente chiede agli associati se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone agli associati di votare in merito alla proposta di statuto. Pertanto viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

Dopo ampia discussione l'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità



DELIBERA

- a. di approvare tutto quanto proposto dal Presidente e di cui al punto 1) all'ordine del giorno e quindi di approvare, in considerazione delle corrispondenti modifiche al testo dello statuto illustrato e letto dal Presidente, il nuovo statuto Sociale che si allega sotto la lettera "A", redatto in base alle nuove disposizioni previste dal D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del terzo Settore) che, pertanto, nella sua redazione aggiornata risulta composto di numero 24 (ventiquattro) articoli;
- b. di dare mandato al Presidente di fare tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione alla delibera adottata anche alla luce della operatività della normativa prevista dal D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii e degli adempimenti connessi alla modifica dello statuto.

In relazione al secondo punto posto all'ordine del giorno, il presidente comunica ai presenti che si rende opportuno procedere con l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS - sezione APS - al fine di usufruire delle agevolazioni normative e fiscali che detta iscrizione comporta.

In particolare il presidente entra nel dettaglio delle disposizioni di favore previste per gli ETS e per le APS in particolare.

Dopo ampia discussione l'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

di approvare l'iscrizione al RUNTS dell'Associazione dando mandato al presidente per adempiere a tutte le formalità necessarie allo scopo ivi inclusa la firma degli atti richiesti.

B – Assemblea Ordinaria

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra agli Associati le ragioni per cui si rende necessario procedere per l'elezione del Consiglio Direttivo e subito dopo sottopone all'Assemblea di procedere all'elezione, per alzata di mano dei consiglieri che si sono proposti e che di seguito elencati:

Si procede in riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni al fine di avere in n. 13 dei Consiglieri che presteranno la loro opera al servizio dell'Associazione.

Risultano eletti:

Enrico Mainardi, Carcianelli Andrea, Damia Paciarin Gabriele, Caldari Roberto, Bellucci Daniele, Lorenzoni Luca, Bartolucci Tomas, Serafini Gianfranco, Edera Roberto, Antonelli Stefano, Antonelli Adriano, Rossi Agnese, Tancini Francesco.

C – Varie ed Eventuali

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Brancati Emanuele

Il Presidente

Serafini Andrea

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**"ASSOCIAZIONE VIVERE GADANA APS"****ARTICOLO 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, denominata: **"Associazione Vivere Gadana - Associazione di Promozione Sociale"**, in breve **"Associazione Vivere Gadana - APS"** (da ora in avanti denominata "Associazione").

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio e l'Associazione ha l'obbligo di inserire gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) negli atti, nella corrispondenza e nello spazio informativo al pubblico. Qualora l'Associazione sia cancellata dal RUNTS, dovrà eliminare tali diciture dalla propria denominazione.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Urbino**. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti (RUNTS). L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie o sezioni in località diverse con delibera del Consiglio Direttivo.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ARTICOLO 2 - Carattere e natura dell'associazione

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, libera, non persegue in alcun modo finalità lucrative ed è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'Associazione svolge l'attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione, come dettagliato negli articoli seguenti del presente statuto, disciplina in modo uniforme il rapporto associativo e le modalità associative al fine di garantire l'effettività del rapporto senza limiti di tempo e con diritto di voto.

ARTICOLO 3 - Durata dell'associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 4 - Scopi e attività di interesse generale

L'Associazione non ha scopo di lucro, realizza finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare ha per finalità la promozione e la valorizzazione turistica del territorio esaltandone le caratteristiche storiche, morfologiche, naturalistiche ed antropiche e contribuisce allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

L'Associazione persegue le finalità sopraindicate mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri soci:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);

d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);

g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore);

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);

i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);

Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, l'Associazione:

a) attiva qualsiasi forma di collaborazione con gli Enti Pubblici e privati per valorizzare e promuovere le località turisticamente per tutelare le risorse naturali, il patrimonio culturale materiale ed immateriale, quello artistico e ambientale;

b) avvia iniziative adatte a garantire l'efficiente organizzazione dei servizi turistici della località attraverso la collaborazione con gli Uffici pubblici territoriali competenti;

c) incoraggia, attraverso azioni mirate, il volontariato sociale e solidale promuovendo forme di azione sociale a favore della Comunità di riferimento come gite sociali, scambi culturali all'estero, attività di formazione, azioni di educazione ambientale, lotta all'emarginazione e alla povertà sociale;

d) realizza manifestazioni a carattere storico e culturale legati al patrimonio dei beni materiali ed immateriali del territorio;

e) incoraggia l'aumento degli investimenti nel settore della ricettività turistica alberghiera ed extra alberghiera;

f) promuove l'informazione turistica anche attraverso la gestione di appositi Uffici di Informazione in riferimento alle normative comunali e regionali vigenti;

g) favorisce il turismo sostenibile e sociale anche mediante attività in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati come: carnevali, sagre, mercatini, festeggiamenti religiosi, trekking, escursioni, camminate, spettacoli di vario genere, mostre, convegni e manifestazioni di ogni genere;

h) promuove attività musicali, artistiche, di spettacolo, di teatro e di qualsiasi altra forma di intrattenimento culturale, educative e di sostegno nei confronti dei bambini, dei disabili, degli anziani e delle classi sociali disagiate e bisognose in genere;

i) favorisce la nascita e lo sviluppo di centri estivi e invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero.

L'Associazione può, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, prevedere l'esercizio di attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale. Le attività diverse dovranno essere identificate dal Presidente e proposte al Consiglio Direttivo e approvate in Assemblea dei Soci. Spetta al Consiglio Direttivo, successivamente all'approvazione assembleare, attestare il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può prevedere l'esercizio di raccolta fondi attraverso la richiesta di donazioni, lasciti e contributi per finanziare le proprie attività di interesse generale. Questa attività di raccolta fondi deve essere realizzata nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con il pubblico e con tutti i sostenitori.

ARTICOLO 5 - Requisiti della base associativa

L'associazione è costituita, ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Ai sensi dell'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 117/2017, possono essere Soci anche gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

È espressamente escluso ogni limite al numero degli associati ed è vietata qualsiasi discriminazione d'accesso. Non possono in ogni caso essere associati partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro o enti da essi controllati.

ARTICOLO 6 - Ammissione e diritti degli associati

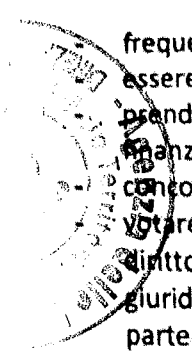
Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

La domanda di ammissione va inoltrata per iscritto al Consiglio Direttivo. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori. La deliberazione va comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci alla prima convocazione utile.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti, in particolare possono:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;



frequentare i locali dell'Associazione;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche – purché iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

ARTICOLO 7 - Categorie dei soci

I Soci dell'Associazione si classificano in:

a) soci ordinari, cioè coloro che versano la quota associativa annualmente determinata;

c) soci onorari, cioè sono coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari rivolti all'Associazione.

La suddivisione degli associati in categorie ha in ogni caso una valenza esclusivamente onorifica o interna per il versamento delle quote e non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. È garantita l'uniformità del rapporto associativo.

Tutti i soci, ad eccezione dei fondatori e dei onorari, fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo presentando domanda scritta che dovrà contenere generalità e recapiti.

La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera di ammissione del Consiglio Direttivo e la relativa iscrizione nel libro soci.

L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e cesserà per recesso volontario e per quanto previsto dal successivo art. 9.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ARTICOLO 8 - Doveri dei soci

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ARTICOLO 9 - Perdita della qualità di socio

La perdita della qualifica di socio si ha:

a) per mancato pagamento della quota associativa;

b) gravi violazioni alle disposizioni statutarie e regolamentari;

 c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'associazione per comportamento scorretto.

In caso di mancato pagamento della quota associativa per l'anno sociale in corso, la perdita della qualifica avviene previa mancata ottemperanza da parte del socio entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento effettuata dal Consiglio Direttivo.

Le espulsioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci o al Collegio dei Probiviri ove istituito, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera dell'Assemblea o del Collegio dei Probiviri.

Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo

ARTICOLO 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi stabili dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, ove istituito;
- il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di Leggi Vigenti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e l'elezione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione. Ai componenti degli organi di amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, fatto salvo quanto previsto per i professionisti facenti parte dell'Organo di Controllo o Revisione.

ARTICOLO 11 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna di raccomandata a mano o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea ordinaria, ed almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. Dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa

un'ora da quella fissata per la prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti almeno i 3/4 degli aventi diritto al voto; la seconda convocazione, che richiede la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, può aver luogo non prima che siano trascorsa almeno 1 ora da quella fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria delibera a maggioranza di voti e di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale, concordando data e ora.

L'Assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si possano tenere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificandone i requisiti. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

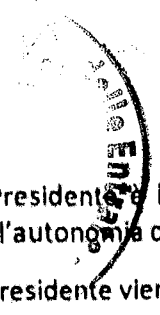
- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
- deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare il bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- eleggere e revocare i componenti degli organi sociali.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione;
- deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno.

ARTICOLO 12 – Il Presidente

 Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, ne sovrintende al funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, cura i rapporti esterni nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio Direttivo, ne firma i rispettivi verbali e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Firma il rendiconto annuale da presentare all'assemblea.

In caso di necessità ed urgenza Il Presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro 5 giorni dall'emissione del provvedimento.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo Il Presidente rimane in carica solamente per svolgere l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva che deve svolgersi entro trenta giorni.

Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, esperti esterni.

ARTICOLO 13 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo presta il suo servizio in base agli indirizzi dettati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo su quanto non rientrante nelle competenze esclusive dell'Assemblea e degli altri Organi:

- elegge e revoca fra i propri componenti il Vice Presidente dell'Associazione, il Segretario ed il Tesoriere (quest'ultimo facoltativo);
- stila i programmi dell'attività dell'Associazione rispetto alle linee approvate dall'Assemblea;
- verifica la predisposizione del Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
- cura i libri sociali di sua competenza;
- decide sui provvedimenti disciplinari dei Soci;
- delibera la quota sociale annuale;
- valuta la richiesta di nuove adesioni e ne decreta l'adesione o la non accettazione;
- provvede alla cura e alla gestione dei beni dell'Associazione o affidati ad essa;
- stila il bilancio consuntivo e di previsione annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- costituisce gruppi di lavoro per realizzare progetti specifici;
- approva i compensi per la retribuzione necessaria ai fini del funzionamento dell'Associazione;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017 e ss. mm. ii.;

- decreta le attività diverse rispetto alle attività di interesse generale;
- delibera sulla decadenza dei soci per morosità.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 11 membri.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica tre anni.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci.

Ai Consiglieri dell'Associazione si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza mentre per il conflitto d'interessi degli amministratori si fa riferimento all'art. 2475-ter del Codice civile.

L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza, lo stesso Organo viene presieduto dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti. La convocazione deve essere inviata per iscritto, in forma elettronica e almeno con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In caso di urgenza la convocazione può essere inoltrata con un preavviso di 24 ore prima e, qualora vi sia un difetto formale, tutte le convocazioni sono ritenute valide con la presenza di tutti i Consiglieri.

Si intendono decaduti i Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata.

Di fronte a casi di dimissioni, decadenza o morte di Consiglieri in corso di mandato, il Consiglio viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, che rimangono in carica fino alla fine del mandato dello stesso. Qualora non vi sia disponibilità l'Assemblea prevede elezioni per la surroga. Se la composizione del Consiglio risulta inferiore alla metà più uno del totale dei componenti l'Assemblea prevede all'elezione dell'intero Organo entro 60 gg.

Le deliberazioni si intendono valide con il voto della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'Associazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide devono prevedere la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

Per ogni riunione dovrà essere redatto un apposito verbale firmato dal Segretario e dal Presidente. Lo stesso verbale deve essere approvato nel primo Consiglio utile e deve essere consultabile da tutti i Soci dopo richiesta al Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere svolto anche mediante collegamenti a distanza (in videoconferenza o altri metodi) purché il Presidente accerti le identità di ogni componente e le convocazioni dovranno riportare il link o la piattaforma con i relativi codici di accesso.

ARTICOLO 14 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere (quest'ultimo se nominato) sono eletti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente al proprio interno.

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle adunanze, curare tutti i documenti dell'Associazione, assistere il Consiglio Direttivo, provvedere e coordinare il funzionamento della vita dell'Associazione e assicurare l'attuazione delle deliberazioni. Esso è il diretto responsabile di tutta la documentazione dell'Associazione insieme al Presidente.

Il Tesoriere (se istituito) è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

ARTICOLO 15 - Organo di controllo

L'organo di controllo monocratico viene eletto dall'Assemblea qualora ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii. Esso ha il compito di:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- c) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attestare il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs n. 117/2017.

L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo, qualora istituito, ha il diritto di accesso a tutta la documentazione dell'Associazione e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e chiedere al Presidente notizie sull'andamento di tutte le attività amministrative.

L'Organo di Controllo può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e può esprimere la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno ma senza diritto di voto

ARTICOLO 16 - Revisore legale dei conti

L'Assemblea nomina il Revisore Legale dei Conti quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che il relativo componente sia un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro

ARTICOLO 17 - Il Volontariato e il Rapporto di Lavoro

L'Associazione si avvale stabilmente delle prestazioni dei volontari. Ai sensi dell'art. 17 del CTS, il volontario svolge la sua attività in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro e per soli fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dalla legge. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione ha l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 18 - Risorse economiche e Patrimonio

 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate sono costituite da:

- Quote associative e contributi degli associati;
- Erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- Proventi da attività di interesse generale e raccolte fondi;
- Proventi da attività diverse, secondarie e strumentali (ex art. 6 CTS);
- Contributi di enti pubblici, privati o dell'Unione Europea;
- Rimborsi da convenzioni.

ARTICOLO 19 - Bilancio di esercizio

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell'associazione - da sottoporre al parere dell'Organo di Controllo ove nominato - che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

Il Bilancio dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti i soci copia del bilancio stesso.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il RUNTS entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 20 - Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione deve dotarsi dei libri sociali previsti dalla normativa vigente che sono:

- libro dei soci, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto dal Consiglio Direttivo su cui devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle riunioni dell'Organo di controllo, che deve essere tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Ogni Socio ha il diritto di esaminare i libri sociali tenuti nella Sede Legale purché in regola con il versamento della quota sociale e previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione che, entro 60 giorni dalla richiesta, comunicherà al Socio il giorno e l'orario prestabilito per il controllo.

ARTICOLO 21 - Divieto di distribuzione degli utili

È espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto - secondo quanto definito dall'art. 8 del CTS - utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a fondatori, associati,

lavoratori, amministratori o componenti degli organi sociali. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli avanzi di gestione a favore delle attività istituzionali previste dallo statuto.

ARTICOLO 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, estinzione o liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo netto risultante dalla liquidazione dovrà essere obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS (art. 9 CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, prioritariamente operanti in settori analoghi o ai fini di utilità sociale.

ARTICOLO 23 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito (arbitrato irrituale), nominato dal Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 24 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), al Codice Civile e alle leggi dello Stato in materia di Associazioni di Promozione Sociale (APS).

IL SEGRETARIO

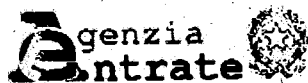

IL PRESIDENTE




13 LUG. 2026
Pag. to: 207 Serie 3
N.ro 207 Serie 3
Estremi del versamento:
Data 08/07/2026
ABI - CAB -
o presso Ufficio postale
di -
per € 360,00
(trecentosessanta - 00/100)



IL FUNZIONARIO
Francesca Gaudenzi
Firma su delega del Direttore Provinciale

DIREZIONE PROVINCIALE DI: PESARO E URBINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: URBINO

Registrazione di Atto Privato

Il 13/07/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQS, serie 3, numero 207

data di stipula: 22/06/2026

ident.vo telematico: TQS26L000207000GG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91029230413

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91029230413				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 160,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24